



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

SCHEDARIO DELLE MASSIME DEL CGA

Voce: Pubblico impiego

Sommario:	Procedure di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001 – Natura non concorsuale - Giurisdizione del G. O.
Estremi del provvedimento:	C.G.A.R.S., ss.rr., parere n. 170/2023 del 21.03.2023 (ad.) - Aff. n. 248/2022
Massima:	<p>La giurisprudenza, che il Collegio condivide, ha rilevato che l'aver previsto una commissione per l'esame delle domande e dei <i>curricula</i>, con l'attribuzione di un punteggio, nonché la previsione di un successivo colloquio «<i>non valgono a modificare la natura della mobilità esterna, essendo tali procedimenti finalizzati ad accertare il possesso da parte dei candidati dei requisiti e delle competenze professionali richieste al fine di selezionare il soggetto più idoneo all'incarico, e ben potendo l'ente fissare preventivamente i criteri di scelta o i punteggi attribuibili a garanzia della trasparenza e correttezza delle operazioni di individuazione del candidato.</i>» (Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2022, n. 2833/2022).</p> <p>Il Collegio rileva che la controversia in esame non sia assimilabile alle «<i>procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</i>» devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 63, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001.</p> <p>In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «<i>Deve, infatti, essere data continuità ai principi affermati da queste Sezioni Unite che, con riferimento al tema di mobilità per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, disciplinata attualmente dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 30, hanno affermato che integrando siffatta procedura una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro con il consenso di tutte le parti e, quindi, una cessione del contratto, la giurisdizione sulla controversia ad essa relativa spetta al giudice ordinario, non venendo in rilievo la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura selettiva concorsuale e, dunque, la residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 64, comma 4</i>» (Cass. n. 16452/2020, conf. Cass. n. 32624/2018; n. 33213/2018). (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2022, n. 2833/2022).</p> <p>Ancora il Consiglio di Stato, nella stessa sentenza, ha, altresì, ricordato che, con riferimento all'art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 «<i>le Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione (Cass. n.8522/2012 e n. 26270/2016) hanno più volte affermato che detta norma si interpreta alla stregua dei principi enucleati ex art. 97 Cost. dal giudice delle leggi, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro, e quelle che prevedono procedimenti concorsuali interni destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.</i>»</p>
Note	

Redattore: Avv. Francesco Schillaci